

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 1061/AV3 DEL 25/07/2013**

**Oggetto: Dipendente T.D. – Concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e s.m.i..**

**IL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Bilancio e del Controllo di Gestione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di concedere alla dipendente, Sig.ra T. D. – C. P. S. Infermiera a tempo indeterminato – un periodo di congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e s.m.i., dal 06/08/2013 al 06/10/2013 per le motivazioni di cui al documento istruttorio, allegato e parte integrante ad ogni effetto di legge, del presente atto;
2. di dichiarare che la presente determina non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico dell'Area Vasta;
3. di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane  
(Dr.ssa Adriana Carradorini)

Per il parere infrascritto:

**RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:**

Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Responsabile del Controllo di Gestione  
(Sig. Paolo Gubbinelli)

---

Il Responsabile del Bilancio  
(Dott. Mario Forti)

---

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(Unità Operativa Gestione Risorse Umane Camerino)**

- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 e s.m.i.

Il D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. all'art. 42, comma 5, così come recentemente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, prevede, nell'ambito delle disposizioni in materia di riposi, permessi e congedi, che: *“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.”*;

Il congedo fruito ai sensi della sopra richiamata normativa non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.

La Sig.ra T.D. – C. P. S. infermiera a tempo indeterminato presso questa Area Vasta 3 Camerino – figlia di soggetto con handicap in situazione di gravità, ha inoltrato, con nota prot. 51012 del 02/07/2013, richiesta di congedo dal lavoro ai sensi della normativa sopra richiamata per il periodo decorrente dal 06/08/2013 e sino al 06/10/2013 (mesi 2).

Verificata la regolarità dell'istanza e la conformità alle disposizioni contrattuali e normative in materia, per la sussistenza al momento della presentazione della domanda e sino a tutt'oggi dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio, considerato che la dipendente in questione ha già usufruito del congedo di cui trattasi nella misura di 135 giorni a fronte dei 730 spettanti, si propone di adottare idoneo atto volto alla concessione di un periodo di congedo straordinario in favore della dipendente sopracitata, così come analiticamente specificato nell'allegato, non soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Durante il periodo di congedo la dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa e, a far data dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 119 del 18.07.2011, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il presente congedo è subordinato alla permanenza dei requisiti che ne determinano la concessione e che è fatto preciso obbligo alla dipendente di comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire salvo personale e penale responsabilità.

Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico del sezionale del bilancio di esercizio di Area Vasta.

Il Responsabile del Procedimento  
(Coll.Amm. Antonella Squadroni)

**- ALLEGATI -**